

ACCORDO QUADRO IN SEDE DECENTRATA REGOLANTE I CRITERI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DELLA SRR "TRAPANI PROVINCIA SUD" E PER LA RELATIVA UTILIZZAZIONE DAI PARTE DEI GESTORI, ANCHE PROVVISORI, DEI PIANI DI INTERVENTO DI ARO.

PREMESSA

Con atto del Presidente della Regione Siciliana del 20 luglio 2016, è stata approvata la dotazione organica della SRR "Trapani Provincia Sud", già adottata con deliberazione del CdA del 14.3.2016, sulla quale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 29.12.1962, n.28 la Giunta Regionale con deliberazione n. 166 del 2 maggio 2016, sulla scorta della relazione istruttoria del Dipartimento Regionale acque e rifiuti prot. 10460 del 31.3.2016. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'ordinanza n. 6/2016/rif del 30.6.2016, *"il Presidente della Regione Siciliana...procede alla presa d'atto delle dotazioni organiche delle singole SRR in deroga all'art. 7, comma 9, della l.r. 9/2010"*; pertanto, con la richiamata presa d'atto da parte del Presidente della regione la dotazione organica risulta definitivamente approvata. Con deliberazione del CdA del 15.7.2016 è stato, altresì, approvato il Piano d'ambito da cui risulta che tutti gli 11 comuni hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 5, comma 2-ter della l.r. 9/2010, e hanno avviato nei termini previsti dalla richiamata ordinanza le procedure di affidamento, organizzazione e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base dei piani di intervento già approvati con decreti del Dipartimento regionale acque e rifiuti. La SRR, dunque, non procederà ad appaltare il servizio di gestione dei rifiuti su base d'ambito, ma eserciterà esclusivamente le altre funzioni previste dalla l.r. 9/2010 (regolazione, politiche tariffarie, gestione impianti,...).

Nella sostanza, risultano i seguenti bacini di affidamento/organizzazione del servizio da parte dei comuni dell'ATO TP 18, coincidenti con altrettante aree di raccolta omogenea (ARO):

- 1) MAZARA DEL VALLO
- 2) CASTELVETRANO
- 3) CAMPOBELLO DI MAZARA

- 4) PETROSINO
- 5) SALEMI
- 6) PARTANNA-SANTA NINFA-VITA
- 7) GIBELLINA
- 8) SALAPARUTA-POGGIOREALE

L'approvazione della dotazione organica e del piano d'ambito, ferme restando le competenze previste dalla legge in capo ai comuni singoli o in forma associata circa l'affidamento e l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, consente alla SRR l'avvio operativo e, quindi, l'assunzione del personale per l'esercizio delle competenze e funzioni analiticamente indicate nel piano d'ambito e nella dotazione organica. Se non sussistono particolari problemi circa le funzioni proprie, l'avvio operativo dei servizi di raccolta coerenti con i piani di intervento (e le conseguenti assunzioni di personale da impiegare in tali servizi nei limiti previsti dalla dotazione organica) è –invece– subordinato all'espletamento delle gare e agli altri adempimenti da parte dei comuni, in relazione ai quali l'art. 47, comma 20 della l.r. 5/2014 prevede la competenza dell'UREGA. Nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai piani di ARO ovvero all'affidamento ex art. 15 della l.r. 9/2010, l'art. 2, comma 8, dell'ordinanza 6/2016/rif consente che la SRR –la cui dotazione organica risulti definitivamente approvata– proceda all'assunzione di personale, in deroga al comma 8 dell'art. 19 della l.r. 9/2010, *“laddove i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti”*; il personale, così assunto dalla SRR verrà utilizzato dai soggetti affidatari provvisori dell'appalto, secondo le regole previste dal comma 8 dell'art. 19 della l.r. 9/2010.

Nella considerazione, pertanto, dell'avvio dell'attività a regime della SRR e delle comunicazioni da parte di alcuni comuni di aver già avviato le procedure di individuazione di gestori provvisori nelle more della conclusione delle procedure ordinarie, si pone la necessità di concordare con le parti sindacali firmatarie del contratto Federambiente le regole ed i criteri per l'assunzione del personale da parte della SRR, per l'utilizzazione presso i soggetti gestori, nonché per l'assunzione da parte dei gestori di ARO dell'eventuale personale che non potrà essere assunto alle dipendenze della SRR per difetto dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della l.r. 9/2010.

Il presente Accordo fa riferimento e sviluppa i criteri stabiliti con l'Accordo Quadro Regionale del 6 agosto 2013 (di seguito AQR), che deve intendersi qui integralmente trascritto, e al quale si farà riferimento nel presente accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti -dopo ampia discussione riportata in forma sintetica in separati verbali-

convengono sulla sottoscrizione del seguente accordo decentrato

che viene condiviso e sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali presenti

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, nonché criterio guida per l'interpretazione delle sue clausole o per la soluzione di questioni applicative per le quali le parti non ritengono di convocare ulteriori sessioni di concertazione a norma del successivo punto n. 15
- 2) La SRR procede all'assunzione del personale proveniente dalla Belice Ambiente spa in liquidazione, da destinare all'attuazione dei piani di intervento di ARO, sia con mansioni operative che tecniche e/o di controllo in base e nei limiti della dotazione organica approvata, solo a seguito dell'affidamento del servizio da parte dei Comuni in forma singola o associata; l'assunzione viene effettuata a seguito di apposita richiesta da parte del Comune, anche nella qualità di capofila della convenzione di Aro, che dovrà contenere anche la indicazione della data di effettiva consegna del servizio al gestore.
- 3) La SRR procederà ad assumere il personale operativo, da utilizzare ai sensi dell'art. 19, comma 8 della l.r. 9/2010, che rientra nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell'AQR, secondo la documentazione trasmessa dalla Belice Ambiente spa in liquidazione.
- 4) Per l'individuazione del personale da assumere alle dipendenze della SRR da destinare, a seguito di apposita richiesta di cui al superiore punto 2), all'attuazione dei piani di Aro si farà riferimento, in via prioritaria, al criterio della continuità territoriale della sede di lavoro. A tal fine, si farà riferimento al cantiere territoriale di utilizzazione del personale da parte della struttura commissariale di cui all'ordinanza 1/2016/rif e s.m.i. alla data del 30 giugno 2016.
- 5) In presenza di personale utilizzato nel medesimo Comune sede di Aro unica o componente di Aro in forma associata in quantità maggiore al fabbisogno previsto nella dotazione organica e nel Piano di intervento, si applicherà il criterio della maggiore anzianità di servizio. Il restante personale verrà assegnato dal Commissario straordinario della SRR, competente a garantire la continuità del servizio in base all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza 6/2016/rif, ad altri cantieri territoriali, nel limite massimo del fabbisogno di personale previsto nel Piano di intervento del corrispondente Aro e nella dotazione organica; tale personale verrà assunto alle dipendenze della SRR, qualora in possesso dei requisiti di legge, a seguito dell'individuazione del soggetto gestore,

anche provvisorio, da parte del Comune sede di utilizzazione, secondo le modalità di cui al superiore punto 2).

6) Laddove, invece, il personale utilizzato nel medesimo Comune sede dell'Aro che chiede l'assegnazione del personale sia inferiore alle unità lavorative previste nel Piano di intervento e nella dotazione organica, al fine di dare piena attuazione al piano d'ambito della SRR, si provvederà ad attingere il personale da assumere fra quello in servizio nei Comuni i cui Piani di intervento presentino minore fabbisogno di personale; la concreta individuazione del personale avviene a seguito di interpello presso il personale, ed in subordine facendo applicazione del criterio della maggiore anzianità di servizio.

7) L'eventuale personale rientrante nella categoria di cui alla lettera d) dell'AQR, e che non potrà essere assunto alle dipendenze della SRR, confluirà man mano che si procederà all'attuazione dei singoli piani di intervento in un bacino temporaneo, da cui i soggetti gestori, anche provvisori, devono attingere –nel rispetto della clausola sociale inserita negli atti di gara- in ragione dell'attuazione dei piani di intervento. L'assunzione da parte dei soggetti gestori, per la durata dell'affidamento, dei lavoratori inseriti nel bacino temporale avviene in applicazione del criterio di cui al superiore punto 4), e nel rispetto dell'art. 202, comma 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. I gestori devono applicare a tale personale il contratto di Federambiente e, quindi, anche l'art. 6 dello stesso.

8) Fermo restando quanto previsto al superiore punto 3), le disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 non si applicano per le assunzioni del personale tecnico che deve disimpegnare, in base al funzionigramma allegato alla dotazione organica, le proprie mansioni nei Comuni per il controllo della corretta attuazione dei piani di intervento e delle carte dei servizi. Tale personale verrà individuato a seguito di procedura di interpello, applicando il criterio dell'anzianità di servizio tra soggetti che, a parità di inquadramento e mansioni, indicano il medesimo Comune.

9) Il personale destinato ad essere utilizzato dalla SRR per l'esercizio delle funzioni proprie verrà assunto, di concerto con il commissario straordinario della SRR, al fine di garantire la continuità dei compiti assegnati alla struttura commissariale dalla richiamata ordinanza n. 6/2016/rif. L'individuazione avverrà a seguito di procedura di interpello, applicando il criterio dell'anzianità di servizio tra soggetti che, a parità di inquadramento e mansioni, indicano la medesima preferenza.

10) Nei casi di eventuale mancanza di corrispondenza tra il livello di inquadramento attuale del personale individuato secondo i criteri di cui ai precedenti punti e quello previsto nei corrispondenti posti della dotazione organica della SRR, non si procederà a progressioni retributive e, nel caso inverso, si determinerà un assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

11) Il personale con mansioni operative e tecniche attualmente utilizzato dalla struttura commissariale in servizi generali e promiscui, trasversali ai vari centri di costo territoriali, verranno assunti dalla SRR, in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, dall'AQR e dal presente Accordo decentrato, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale per l'attuazione dei piani di intervento, nei limiti della dotazione organica.

12) L'utilizzazione del personale assunto dalla SRR da parte dei gestori dei servizi affidati dai Comuni per l'attuazione dei Piani di intervento di ARO avviene sulla base del distacco dei lavoratori di cui all'art. 30 del d.lgs. 276/2003, sussistendo l'interesse comune in tal senso della SRR e del gestore: la prima perché deve garantire la corretta attuazione del piano d'ambito, nel rispetto dell'art. 19, comma 8 della l.r. 9/2010; i gestori perché debbono adempiere ad obbligazioni assunte all'atto della stipula del capitolato d'onori con i comuni dell'ambito.

13) La titolarità del rapporto di lavoro del personale distaccato rimane in capo alla SRR, cui resta intestata la posizione contributiva dei lavoratori distaccati; fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'art. 19 della l.r. 9/2010, il gestore provvederà ad erogare direttamente ai lavoratori la retribuzione netta, ed a pagare il premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro; mentre le somme da versare a cura del datore di lavoro all'Erario, agli istituti previdenziali e ad eventuali terzi cessionari verranno corrisposte –contestualmente al pagamento delle retribuzioni nette- alla SRR che effettuerà i pagamenti di competenza del datore di lavoro. A fronte di ciò, la SRR emetterà mensilmente a favore dei gestori una fattura, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge n. 65/1988, esente dall'imposta sul valore aggiunto, relativa al costo dei lavoratori distaccati.

14) Le visite mediche finalizzate a verificare all'idoneità all'espletamento delle mansioni da parte dei lavoratori da distaccare verranno effettuate, prima del distacco, da parte del gestore; la SRR effettuerà, invece, le visite mediche sui lavoratori che dovrà utilizzare direttamente ovvero utilizzare presso i Comuni.

15) Le parti istituiscono un tavolo permanente di monitoraggio dell'attuazione del presente accordo che si riunirà almeno ogni 10 giorni fino al completo avvio delle attività della SRR, a seguito di convocazione disposta dal presidente della SRR, anche su richiesta di una delle parti firmatarie. Il tavolo permanente potrà dettare disposizioni integrative o interpretative del presente Accordo decentrato, con il consenso di tutti i sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto a Santa Ninfa il 28 luglio 2016.

Per la parte datoriale

Il presidente del CdA F.to dott. Giuseppe Lombardino



Per la parte sindacale

FP CGIL f.to Maurizio Villani

FIT CISL f.to Giovanni Montana

UIL TRAPORTI f.to Giorgio Macaddino

FIADEL f.to Paolo Pagoto

CONFIAL f.to Rosanna Sacco

USLI f.to Donato Giglio